



Statuto

Art. 1

È costituita in Genova la "Camera arbitrale immobiliare", con sede presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 2

La "Camera arbitrale immobiliare":

a) organizza ed amministra procedimenti di arbitrato rituale ed irrituale, conciliazioni, arbitraggi e perizie convenzionali in tema di rapporti contrattuali relativi alla costruzione, riparazione, gestione, amministrazione, commercializzazione, intermediazione ed utilizzazione dei beni immobili e dei rapporti connessi e accessori, compresa la fornitura di beni e servizi, nonché in materia di impiantistica;

b) svolge attività di prevenzione delle controversie commerciali.

La Camera arbitrale immobiliare ha natura associativa; non ha scopo di lucro, è apolitica ed ha durata illimitata.

Art. 3

La Camera arbitrale si compone di soci sostenitori e soci ordinari.

Sono soci sostenitori le organizzazioni di categoria e professionali, gli enti pubblici e le associazioni private che intendano contribuire alla diffusione dell'arbitrato; sono soci ordinari i professionisti e gli operatori del settore.

L'ammissione a socio si effettua a domanda.

Sull'ammissione, cancellazione e riammissione decide il Comitato direttivo.

Art. 4

Gli Organi della Camera arbitrale sono:

- l'Assemblea
- il Comitato direttivo
- il Presidente
- il Direttore

Art. 5

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci sostenitori e dai soci ordinari.

Spetta all'Assemblea l'approvazione del bilancio, la modifica delle norme statutarie e regolamentari, la determinazione degli indirizzi operativi generali ed ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. In prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che può essere fissata anche per lo stesso giorno purché con l'intervallo di almeno due ore, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Nessun socio potrà avere più di due deleghe. Il voto dei soci sostenitori vale cinque voti.

Art. 6

Il Comitato direttivo è costituito dai presidenti, o rispettivi delegati, delle Organizzazioni aderenti ed è presieduto dal Presidente della Camera arbitrale. Al suo interno vengono



eletti due vice presidenti, di cui uno con funzioni di tesoriere, i quali durano in carica tre anni.

Spetta al Comitato direttivo formare ed aggiornare l'Albo degli arbitri, determinare le quote associative annuali, programmare ed attuare le iniziative promozionali per la diffusione della pratica arbitrale, nominare, ove sia il caso, un consulente, provvedere ad ogni altra esigenza amministrativa ed operativa della Camera arbitrale.

Spetta altresì al Comitato direttivo stabilire criteri per la costituzione dei depositi cauzionali e la liquidazione degli onorari arbitrali, da sottoporre a ratifica da parte della Giunta della Camera di commercio.

Art. 7

Il Presidente della Camera arbitrale è nominato dalla Camera di commercio di Genova ed ha la rappresentanza legale della Camera arbitrale. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Vigila sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari. Ha tutti i poteri tecnico-operativi necessari per assicurare in ogni circostanza il regolare e rapido svolgimento dei procedimenti da espletarsi secondo il regolamento. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità è sostituito da un vice presidente, in ordine di anzianità.

Nei casi di effettiva urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Comitato direttivo sottoponendoli a convalida alla prima riunione.

Il Presidente non può svolgere funzioni arbitrali. I vice Presidenti ed i membri del Comitato direttivo possono solo accettare le funzioni di presidente di Collegio e di arbitro unico.

Art. 8

Il Direttore è nominato dalla Camera di commercio e svolge le funzioni di segretario degli Organi della Camera arbitrale ed ogni altro compito previsto dallo Statuto e dal Regolamento. Redige i verbali e conserva le decisioni e i fascicoli arbitrali.

Il consulente nominato dal Comitato direttivo assiste gli Organi della Camera arbitrale e le parti.

Art. 9

Hanno diritto di essere iscritti nell'Albo degli arbitri i presidenti delle Organizzazioni aderenti in qualità di soci sostenitori, nonché i soci ordinari che ne facciano espressa richiesta e siano ammessi a giudizio insindacabile del Comitato direttivo.

Non possono essere ammessi e, se già ammessi, devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto la propria funzione in modo non conforme ai criteri di comportamento inerenti al ruolo di arbitro previsti dal codice deontologico, a giudizio insindacabile del Comitato direttivo.

Art. 10

Gli organi della Camera arbitrale provvedono all'istruzione delle pratiche e alla nomina degli arbitri, arbitratori, conciliatori e periti senza entrare nel merito delle controversie e impregiudicate le eventuali eccezioni formulate dalle parti.

Art. 11

Il Comitato direttivo può costituire comitati di studio e stipulare accordi di collaborazione, anche a livello di struttura organizzativa, con altre organizzazioni arbitrali italiane e straniere.



**Camera di Commercio
Genova**



Approvato dall'Assemblea dei Promotori
in data 17 gennaio 1986

Modificato dall'Assemblea
in data 3 dicembre 1992,
2 luglio 1999 e 3 novembre 2004

**CAMERA
ARBITRALE
IMMOBILIARE**

La Camera arbitrale immobiliare di
Genova si pone come ragionevole e rapida
terza via tra la rinuncia alla tutela dei
diritti e l'avventura dell'onerosa e lunga
lite giudiziaria

*

* *

È possibile assicurarsi i servizi
dell'Istituzione semplicemente inserendo in
contratto la clausola arbitrale



CLAUSOLE ARBITRALI SUGGERITE

Per attribuire alla Camera arbitrale immobiliare la competenza a risolvere eventuali future controversie è indispensabile un accordo delle parti che deve risultare da un documento scritto e firmato. Tale accordo può essere costituito da una clausola arbitrale inserita in contratto da formularsi nei seguenti termini:

“Ogni controversia insorta in relazione al presente contratto sarà sistemata in via amichevole . Qualora l’amichevole componimento non venga raggiunto, la controversia sarà risolta mediante arbitrato presso la Camera arbitrale immobiliare di Genova”.

O anche nella seguente formulazione sintetica:

“Arbitrato Camera arbitrale immobiliare – Genova”.

Qualora la controversia sia già sorta in relazione a un contratto che non contenga la clausola arbitrale, è indispensabile l’assenso delle parti interessate per poter effettuare l’arbitrato.

Gli Amministratori immobiliari possono sollecitare le assemblee condominiali ad approvare un’appendice al regolamento condominiale formulata nei seguenti termini:

Arbitrato – Tutte le controversie che potranno insorgere tra i Condomini, tra questi e l’amministratore e tra il condominio e i terzi, dovranno essere risolte mediante arbitrato da effettuarsi presso la Camera arbitrale immobiliare di Genova.

L’Amministratore è pertanto tenuto ad inserire la clausola *“Arbitrato Camera arbitrale immobiliare”* in ogni contratto di fornitura di beni e di servizi da lui stipulato con terzi a nome e per conto del condominio.